



COMUNE DI COMISO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



Regolamento di Polizia Urbana

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DELL'8.11.2022 COSÌ
COME EMENDATO.**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.
- Art. 5 - Vigilanza.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEL DECORO URBANO

- Art. 6 - Comportamenti vietati.
- Art. 7 - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento (cd. DASPO URBANO).
- Art. 8 - Manutenzione delle facciate degli edifici e divieto di imbrattare i muri.
- Art. 9 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 10 - Obblighi e divieti.
- Art. 11 - Disposizioni sul verde privato.

TITOLO III DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

- Art. 12 - Obblighi dei titolari di esercizi o attività commerciali.
- Art. 13 - Manifestazioni temporanee.
- Art. 14 - Pubblicità a mezzo volantinaggio.
- Art. 15 - Pubblicità a mezzo volantinaggio nel centro storico.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 16 - Disposizioni generali.
- Art. 17 - Lavoro notturno.
- Art. 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.
- Art. 19 - Rumori nelle abitazioni private.
- Art. 20 - Accensione di motori.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 21 - Disposizioni generali.
- Art. 22 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.
- Art. 23 - Modalità di possesso e detenzione dei cani.
- Art. 24 - Mantenimento dei cani.
- Art. 25 - Pratiche vietate.
- Art. 26 - Sanzioni.

TITOLO VI

SANZIONI

- Art. 27 - Sistema sanzionatorio.
- Art. 28 - Sanzioni.
- Art. 29 - Casi e modalità di esecuzione dell'ordine di allontanamento (cd. DASPO URBANO).

TITOLO VII

AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

- Art. 30 - Sanzione sostitutiva pecuniaria.
- Art. 31 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità.
- Art. 32 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.
- Art. 33 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 - Entrata in vigore.
- Art. 35 - Abrogazioni.

ALLEGATI:

- ALLEGATO "A" - ELENCAZIONE ED INDICAZIONE LUOGHI DASPO URBANO RELATIVA PLANIMETRIA (CENTRO URBANO COMISO).
- ALLEGATO "B" - ELENCAZIONE ED INDICAZIONE LUOGHI DASPO URBANO RELATIVA PLANIMETRIA (FRAZIONE DI PEDALINO).
- ALLEGATO "C" - PLANIMETRIA "CENTRO STORICO" (ART. 15).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Comiso, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, col precipuo scopo di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:

- a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti, atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale e con misure tese a prevenire fenomeni d'illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.

2. Per "Incolumità Pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "Sicurezza Urbana" s'intende, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017), il bene pubblico che si riferisce, specificatamente, alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di natura urbanistica, sociale e culturale e al recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, soprattutto del tipo predatorio, alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente lo Stato, la Regione, il Libero Consorzio Comunale e il Comune, anche con interventi integrati, nel rispetto delle rispettive competenze.

3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) Sicurezza urbana;
- b) qualità dell'ambiente urbano e contrasto al degrado;
- c) attività lavorative;
- d) quiete e la tranquillità delle persone;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) convivenza civile.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere comunque osservate le norme dettate per singole contingenti e/o urgenti circostanze dagli Organi Comunali e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e Sanitarie.

Articolo 3 - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati “bene comune” :

- a) Il suolo pubblico e/o di dominio pubblico. Per quest'ultimo, si intendono:
 - il suolo privato gravato da servitù ad uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge;
 - le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - con riferimento agli aspetti di decoro urbano ed igiene pubblica, le aree di proprietà privata non recintate, in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
- b) i parchi, le Ville comunali, i giardini pubblici e il verde pubblico in generale;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) in generale, la stabilità ed il decoro degli edifici e dei manufatti privati, anche ma non solo in relazione al loro valore artistico, storico, culturale ed architettonico;
- f) gli impianti e le strutture ad uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che è fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

3. Per sicurezza urbana si intende quanto precedentemente indicato all'art. 1, comma 2.

4. Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte ad eliminare:

- le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;
- le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

5. Per fruizione degli spazi pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

6. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, in ossequio alle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

7. La quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.

8. La tutela e la protezione degli animali è definita come salvaguardia, promozione della cura, nonché della protezione degli stessi animali, da assicurare attraverso azioni finalizzate ad una corretta convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze relative al benessere degli stessi animali, avendo, inoltre, cura di rispettare sia le norme sanitarie e ambientali, che i bisogni sanitari e ambientali degli animali.

9. La convivenza civile -definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello- è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva e specifica concessione o autorizzazione, essa deve essere richiesta, con istanza indirizzata all'Area Comunale competente, nei modi e nei termini dettati dai regolamenti comunali o dalle norme in vigore.

2. In qualunque momento, l'organo competente può sospendere e/o revocare, con provvedimento motivato, le concessioni o le autorizzazioni rilasciate, quando vengano violate le norme regolamentari o le condizioni sottoscritte dalle parti, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.

3. L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Comiso è subordinato all'autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Autorità Comunale procedente.

4. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi dei loghi del Comune di Comiso è punito con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Articolo 5 - Vigilanza.

1. In via generale, il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento e di sanzionarne le violazioni è attribuito alla Polizia Municipale, nonché, per quanto di loro competenza, alle altre forze di polizia, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, a personale di altri organi preposti alla vigilanza.

2. La Polizia Municipale e le altre Autorità previste al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. A quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono, altresì, procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 699.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEL DECORO URBANO

Articolo 6 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'intero territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico e le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
 - c) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, senza regolare autorizzazione da parte dell'Ente;
 - e) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - f) bivaccare o sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo;
 - g) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la libera e tranquilla circolazione;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare rifiuti in violazione alle regole della raccolta differenziata;
 - j) accattonare in maniera molesta;
2. Nelle fontane pubbliche è vietato:
 - a) il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - b) effettuare operazioni di pulizia personale che si rivelino contrarie al buon costume;
 - c) approvvigionarsi di una quantità di acqua spropositata rispetto all'utilizzo personale nel breve termine.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi che precedono è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003 e dell'art. 3 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Articolo 7 - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento (cd. DASPO URBANO).

1. Il presente regolamento individua le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi, luoghi di culto, o comunque interessati da consistenti flussi turistici, complessi monumentali o altri istituti, luoghi di cura, aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato

disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48.

2. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nelle seguenti zone (ALLEGATI "A" e "B"):

- **Comiso Centro:** Via San Biagio e piazze o slarghi adiacenti, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Fonte Diana, Piazza Aurelio Saffi, Piazza SS. Annunziata, Piazzale Chiesa Madre, Piazza delle Erbe, Piazzetta San Giuseppe, Via Di Vita, Piazza Ettore Majorana, Piazza K. Marx, Via A. Cechov, Viale della Resistenza, Monumento alla Resistenza, Piazzetta della Scuola D'Arte (zona Santi Apostoli), Piazzetta B. Attardi; Parco dell'Ippari "Baden Powell", Via Ghandi (Stazione Pullman), Villa Comunale, Campetto Via delle Palme, Cava Porcara, complesso residenziale delle cd "Palazzine Gialle" (ALLEGATO "A");
- **Pedalino:** Via XXV Luglio, Piazza Gramsci, Piazza Padre Pio, Piazza della Concordia, Via S.A. Guastella (ALLEGATO "B");
- nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici; nelle aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado; nelle aree adiacenti il Cortile della Fondazione Bufalino ed il museo civico di storia naturale; nelle aree antistanti e retrostanti l'Ospedale "R. Margherita", nonché nei cortili ed altri interni del plesso ospedaliero e nei centri ed istituti di cura e salute posti nel centro abitato nel raggio di 300 metri dagli ingressi, loro pertinenze e parcheggi; all'ingresso e nelle adiacenze dei luoghi di culto; all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali; nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni; all'ingresso, nelle adiacenze ed all'interno dell'aeroporto;

Per l'individuazione dei casi e delle modalità di esecuzione dell'ordine di allontanamento e delle ulteriori sanzioni applicabili ci si riporta integralmente al disposto di cui all'art. 29 del presente Regolamento rubricato "*Casi e modalità di esecuzione dell'ordine di allontanamento (cd. DASPO URBANO)*".

Articolo 8 - Manutenzione della facciata degli edifici e divieto di imbrattare i muri.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate hanno i prospetti su vie, piazze o, comunque, visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.

3. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

4. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il Comune di Comiso si riserva di destinare, con appositi provvedimenti, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati.

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato -con le relative pertinenze- in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari di edifici disabitati in stato di abbandono o inutilizzati, devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia urbanistica. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Municipale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso, e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 10 - Obblighi e divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree a verde attrezzato e non attrezzato, è vietato:

- a) introdurre veicoli, con la sola eccezione delle biciclette in qualunque modo alimentate e sempre che l'introduzione non metta a repentaglio l'incolumità altrui;
- b) condurre cani senza guinzaglio. I cani di grossa taglia devono essere condotti da persone in grado di gestire e governare validamente l'animale;
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, nonché raccogliere, recidere fiori e piante da aiuole, aree verdi e fioriere collocate ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano;
- d) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- e) dedicarsi a giochi che possano arrecare molestia, pericolo o danno o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- f) fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12 (dodici);
- g) praticare nelle aree verdi attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco di gruppo o singolo che crei pericolo o molestia agli stessi e ai residenti nelle aree ad esse limitrofe;

E' fatto obbligo ai proprietari di animali di portare con sé l'idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle deiezioni.

E' fatto, altresì, obbligo ai proprietari dei cani appartenenti alle razze per le quali la legge impone l'uso della museruola, di condurre gli stessi così come prescritto.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada, è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini (non elettrici) o altri giochi che non arrechino disturbo.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa che va da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 11 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio, pedonale e veicolare, sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente i rami secchi ed il fogliame caduto sulla sede stradale, compresi i marciapiedi.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III

DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Articolo 12 - Obblighi dei titolari di esercizi o attività commerciali.

1. A tutti i titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa o ambulante, o itinerante, ed ai titolari/gestori di attività analoghe, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, fatta eccezione per le ordinanze, emesse dal Sindaco, che dispongano diversamente.
2. È consentita la vendita delle bevande di cui al comma precedente per il consumo immediato sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati. A tal fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.
3. Gli esercenti il commercio al dettaglio e attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenze, hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere fenomeni di degrado e di disturbo della quiete pubblica. Devono essere, pertanto, adottati tutti gli accorgimenti e misure di carattere strutturale e funzionale affinché sia evitata la propagazione di suoni e rumori che siano udibili all'esterno dei locali o degli spazi pertinenti e, comunque, non oltre i 15/20 metri.
4. Il Sindaco può, con propria ordinanza e qualora ne ricorrano i presupposti, prevedere regole maggiormente restrittive.
5. I titolari di pubblici esercizi devono consentire a tutti, non solo ai clienti, l'uso dei bagni.
6. Al fine di assicurare migliori condizioni di vivibilità per i cittadini residenti nei luoghi di maggiore aggregazione, il Sindaco, con propria ordinanza, in qualità di rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nonché limitare l'orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. L'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale.

Articolo 13 - Manifestazioni temporanee.

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, i casotti e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici, dal Comune. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti ad evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione, in ogni caso, oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione comunale può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti o nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 14 - Pubblicità a mezzo volantinaggio.

1. A tutte le aziende è consentito pubblicizzare le loro attività, i loro prodotti o i loro servizi nel rispetto del decoro urbano.
2. E' fatto obbligo alle aziende di richiedere, al Comando di Polizia Municipale, regolare autorizzazione alla distribuzione del materiale pubblicitario che potrà essere rilasciata solo dopo l'avvenuto pagamento della tassa per la distribuzione. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla distribuzione, questa dovrà avvenire nello scrupoloso rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. È vietato distribuire volantini, dépliant, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle vetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli.
4. La distribuzione di volantini e dépliant commerciali "porta a porta" potrà avvenire esclusivamente mediante il deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti e/o condominiali; i dépliant commerciali non devono fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse e la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali.
5. È vietato, altresì, distribuire volantini ai conducenti e ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.
6. È vietato lanciare su tutto il territorio comunale volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.
7. La ditta e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, almeno dieci giorni prima della distribuzione, dovranno presentare istanza di autorizzazione al comando di Polizia Municipale, contenente l'itinerario che intenderanno seguire nella distribuzione dei volantini ed i nominativi delle persone che verranno addette all'attività, oltre che tutte le documentazioni ulteriori previste dalle leggi in vigore.
8. La pubblicità effettuata a mezzo volantinaggio potrà essere svolta solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
9. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative etc. potranno essere distribuiti i volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 663 c.p., chiunque venga materialmente trovato a violare le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi che, laddove non oggettivamente quantificabili, vengono determinate nell'importo forfettario di € 100,00;

11. All'osservanza del presente articolo sono tenute anche le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti e le aziende distributrici, le quali, in qualità di obbligate in solido, rispondono entrambe della sanzione amministrativa pecuniaria e delle spese di ripristino di cui al comma precedente.

12. L'accertamento della violazione e l'individuazione dell'autore o delle aziende obbligate in solido può avvenire anche mediante gli impianti di videosorveglianza o immagini in altro modo catturate dagli agenti accertatori di Polizia Municipale, a condizione che risultino inequivocabili la data, l'ora ed il luogo dell'infrazione.

13. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta al Comando di P.M..

Articolo 15 - Pubblicità a mezzo volantinaggio nel centro storico.

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 14, nelle strade e nelle piazze del centro storico è fatto divieto assoluto di pubblicità a mezzo volantinaggio. L'individuazione della porzione di territorio definito "centro storico" avviene mediante l'allegata tabella del PRG vigente (ALLEGATO "C").

2. È altresì vietata l'affissione di manifesti su beni e/o immobili di interesse storico, artistico, archeologico (art. 839 c.c.) che si trovano nel centro storico del Comune.

3. La distribuzione di volantini ai cittadini che si dimostrino interessati è consentita solo nell'ambito di manifestazioni preventivamente autorizzate che si svolgono su aree pubbliche, in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, religiose, commemorative, etc..

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, effettua volantinaggio abusivo nonché viola le norme sull'igiene, il decoro urbano e quelle volte alla tutela del patrimonio artistico-monumentale ed è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo:

5. A seguito della violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano tutte le norme previste dai commi 10) ed 11) e 12) del precedente art. 14.

6. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta al Comando di P.M..

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.

Articolo 16 - Disposizioni generali.

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.

2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Ambiente del Comune di Comiso o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano, anche in collaborazione tra di loro, la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Comunali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o del disturbo.
5. È vietato installare in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che utilizzano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 17 - Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di emissioni sonore e di superamento dei livelli consentiti, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 07:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1) è subordinata al parere preventivo degli Uffici Comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Il Sindaco, con proprio provvedimento, quando sia ritenuto necessario dagli Uffici Comunali per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui la stessa è esercitata, può estendere il divieto di esercitare una determinata attività per un arco di tempo più ampio di quello indicato al comma 1.
4. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni ovvero nelle zone industriali ed artigianali, non sono consentite dalle ore 22:00 alle ore 07:00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 18 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

1. Fatte salve le norme relative all'ottenimento dei necessari permessi e autorizzazioni e la normativa vigente che disciplina i limiti di emissioni sonore, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno.
2. Nel rispetto del presente regolamento, nei suddetti luoghi di ritrovo, la propagazione di suoni da strumenti musicali o elettronici, radio, televisione o altri mezzi di diffusione non deve arrecare disturbo.
3. Qualora si rilevino violazioni al rispetto della quiete pubblica, il Sindaco può ridurre - secondo quanto stabilito dagli specifici Regolamenti di settore - l'orario di apertura dei singoli locali, o sospenderne l'attività.

4. È vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. È fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Articolo 19 - Rumori nelle abitazioni private.

1. È proibito provocare rumori fastidiosi al vicinato tra le ore 22.00 e le ore 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature che siano fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati mantenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 20 - Accensione di motori.

1. L'accensione prolungata di motori di veicoli è di norma vietata dalle ore 21.00 alle ore 07.00, nelle vicinanze delle abitazioni, fatto salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora questo avvenga, il conducente del veicolo deve fare in modo di allontanarsi il prima possibile dalle abitazioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 21 - Disposizioni generali.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a:

a. iscrivere all'anagrafe canina dell'ASP il proprio cane in ottemperanza alla normativa vigente.

b. denunciare all'anagrafe canina, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro sette giorni alla Polizia Municipale del comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASP.

3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASP o al comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.
4. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
5. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.

Articolo 22 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone, specialmente di notte e durante le ore di riposo delle persone: il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare;
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
5. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie.
6. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed, inoltre, deve eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione.
7. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
8. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
9. I proprietari di cani o altri animali non possono lasciar vagare i cani liberamente o abbandonare i medesimi, in modo da costituire pregiudizio per la quiete o possono rendersi pericolosi per la sicurezza generale, tanto più se sono affetti da malattie varie o altre malattie cutanee;
10. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
11. E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
12. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali, previa adeguata informazione. L'Ufficio d'Igiene competente per la tutela degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte

nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

13. Il privato cittadino che riscontri un cane vagante, sofferente o bisogno di assistenza o una cucciolata abbandonata deve segnalare il fatto alla Polizia Municipale, precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità di ritrovamento nonché le caratteristiche degli animali. La Polizia Municipale provvederà ad effettuare tempestivamente i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed attiverà l'Ufficio di competenza, e/o l'ASP quando necessario, che, sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Articolo 23 - Modalità di possesso e detenzione dei cani.

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia.

2. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale, con particolare riferimento ai recinti che devono essere, almeno, parzialmente pavimentati e, comunque, devono essere lavati frequentemente, nonché, periodicamente, deve essere effettuata la sanificazione delle attrezzature o dei locali destinati al ricovero dei cani. Deve essere giornalmente effettuata la rimozione degli escrementi e degli scarti dell'alimentazione. Non deve essere arrecata alcuna molestia a terzi dovuta a rumori, cattivi odori o qualsiasi altra causa.

3. E' necessario osservare le particolari esigenze della razza, le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. È, altresì, vietato tenere l'animale legato alla catena.

4. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore e l'esercizio di pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

5. L'impiego dei collari con aculei interni, di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o che agiscono con sostanze chimiche è assolutamente vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Articolo 24 - Mantenimento dei cani.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

2. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, devono, altresì, essere muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,5 metri, salvo le aree pubbliche appositamente individuate.

3. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Il proprietario del cane che provochi danneggiamenti al verde pubblico sarà tenuto al relativo risarcimento degli stessi.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno con apposito cartello ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni che deve

essere, se richiesto, immediatamente esibita agli organi di vigilanza, nonché è fatto obbligo al proprietario di depositare le deiezioni nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico, intervenendo immediatamente per rimuovere le deiezioni e lasciare lo spazio dove si è appena intervenuti perfettamente pulito.

7. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

9. Ove sia tenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

10. Per quanto non previsto, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti in materia.

11. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottate tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o, comunque anche solo sporgendosi, possa recare danno alle persone o cose.

12. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di adeguate aree di sgambamento per i cani, da usare con regolarità.

13. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani delle forze armate, della polizia, della protezione civile e da salvataggio quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 25 - Pratiche vietate.

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;

b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;

c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;

d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;

e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;

f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;

g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;

h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;

i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;

j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;

k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

l. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;

m. lasciare animali chiusi in veicoli o rimorchi per un tempo prolungato.

Articolo 26 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e/o le pene previste in materia dal codice penale, le infrazioni alle disposizioni del presente titolo V, ivi comprese quelle relative alle ordinanze sindacali in materia, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00;

TITOLO VI - SANZIONI

Articolo 27 - Sistema sanzionatorio.

1. Nei casi di conflitto o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti.

2. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

3. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

4. Le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi, nel rispetto delle norme vigenti, possono esser esercitate, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza sulla base di successivi conferimenti con atto della Giunta Comunale, da dipendenti comunali o da dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, previo corso di formazione e superamento di prova finale.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune.

Art. 28 - Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, dal Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

3. La violazione delle disposizioni del Regolamento comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Il Regolamento di Polizia Urbana si combina, anche nelle sue previsioni sanzionatorie e nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi dell'ordinamento giuridico, con eventuali norme speciali che dettino disposizioni nelle medesime materie.

5. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento dalla quale conseguano danni ai beni comuni da esso tutelati, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, l'autore o il responsabile del danno (o il genitore di persona minore degli anni 18; o il tutore di persona incapace; o il rappresentante legale di persona giuridica) sono tenuti al risarcimento ed al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino dei beni, oltre che all'immediato ripristino dei luoghi, se necessario. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.

6. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore impone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di Polizia Municipale, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

7. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Articolo 29 - Casi e modalità di esecuzione dell'ordine di allontanamento (cd. DASPO URBANO).

1. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità o la fruizione degli spazi indicati all'art. 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore.

In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta ad una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 200,00 ad € 600,00. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Nei casi di reiterazione delle condotte, il Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 7, individuando, altresì, modalità applicative del divieto, compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

La durata del divieto non può essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

Qualora il responsabile della violazione sia soggetto minorenni, il Questore ne dà notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.

2. Il provvedimento di allontanamento e le sanzioni di cui al comma precedente operano anche nei casi di violazione degli artt. 688 e 726 del Codice Penale e dell'art. 29 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, nonché dell'art. 7 comma 15 bis del codice della strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

TITOLO VII

AZIONI DI CONVIVENZA CIVILE E COESIONE SOCIALE

Articolo 30 - Sanzione sostitutiva pecuniaria.

1. Nelle ipotesi di violazione delle norme del presente Regolamento di cui ai Titoli II, IV e V è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.

2. Al fine dell'applicazione dell'istituto, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 L. 689/1981. L'Autorità Amministrativa, individuata nell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Comiso, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Comiso, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

3. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

4. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti: - all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà del Comune o di altri enti); - all'area vigilanza (attività di sorveglianza avanti le scuole, di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali parchi, musei, biblioteche, cimiteri); - all'area di assistenza di soggetti bisognosi o emarginati. Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute.

5. Il valore di ogni ora viene fissato in 10,00 euro. Il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce, oltre a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente, di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile, per infortunio sul lavoro etc.

6. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

7. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.

8. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 7 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Municipale.

Articolo 31 - Mediazione sociale ed educazione alla legalità.

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto

scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo o di disagio. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

2. La Polizia Municipale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito, collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

3. La ricomposizione dei conflitti viene proposta e attuata dal personale della Polizia Municipale, che può avvalersi della collaborazione di esperti nel settore della mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, indirizzare le parti a idonee agenzie di mediazione, a partire dai servizi comunali.

4. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.

5. In seguito alla riconciliazione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse un impegno a rispettarne i contenuti. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate all'eliminazione o riparazione di comportamenti disturbanti, qualora si ritenga che tali provvedimenti favoriscano il ravvedimento del trasgressore, con particolare riguardo ai minori.

Articolo 32 - Iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.

1. Il Comune intende favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzare le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

2. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria: non sarà retribuita e neppure oggetto di contribuzione. L'Amministrazione provvederà ad assicurare le persone che aderiranno all'iniziativa, fornire adeguate istruzioni e formazione, consegnare eventuali strumenti di lavoro e collaborare nella pianificazione e nel coordinamento delle attività.

Articolo 33 - Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità.

1. Sono considerati virtuosi, per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza, i seguenti comportamenti:

- a. il rispetto della dignità della donna e la promozione di pari opportunità;
- b. soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- c. rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità, mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso, o segnalando alla Polizia Municipale eventuali abusi;
- d. l'autorizzazione nei regolamenti condominiali del gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- e. l'aiuto alle persone anziane, diversamente abili o a quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento;
- f. educare al rispetto di tutti all'accoglienza ed all'armonia civile;
- g. ogni azione che prevenga e sconfigga il razzismo;
- h. la pulizia e la cura di luoghi e spazi pubblici;

- i. i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate o con limitate capacità motorie;
- j. l'attenzione all'altro/a e la difesa delle persone discriminate e più deboli;
- k. l'apposizione, da parte degli amministratori dei condomini, di una targa visibile, di qualsiasi materiale, nell'atrio degli edifici amministrati, contenenti il proprio nominativo, l'indirizzo ed il proprio recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio;
- l. illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne;
- m. assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 35 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana devono conseguentemente intendersi abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, ove ancora in vigore, il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché ogni altra eventuale norma che, contenuta in regolamenti e/o ordinanze comunali precedenti la sua entrata in vigore, risulti esser sostituita, in contrasto o comunque incompatibile con lo stesso.